

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20953 Anno 2026
Presidente: CAPPELLO GABRIELLA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 22/01/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Behaj Xhino nato in ALBANIA il 15/03/1988
avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore, Valentina Manuali,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 25 ottobre 2022 dal Tribunale di Bergamo che ha dichiarato Behaj Xhino colpevole del reato di omicidio stradale perché, alla guida di un'autovettura Ford Fiesta, mentre percorreva nel Comune di Treviglio la via Buonarroti in direzione di via Montegrappa, per colpa, consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (artt. 140, 141 e 142 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285), per non aver prestato la necessaria attenzione alla guida e per avere oltrepassato il limite di velocità vigente sul tratto di strada percorso, perdeva il controllo dell'autoveicolo, determinandone la fuoriuscita dalla sede stradale e l'impatto contro il fusto di un albero collocato sul ciglio destro della carreggiata, così cagionando la morte del passeggero Stefan Rei.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi con cui deduce:

2.1. Erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione delle fonti di prova; interruzione del nesso causale per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Con riguardo alla responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale si è limitata a riportare le considerazioni conclusive dei consulenti. Essa avrebbe invece dovuto diversamente valutare alcune circostanze di fatto risultanti incerte, quali la velocità del veicolo e le condizioni atmosferiche esistenti al momento dell'incidente. Nessuno dei soggetti presenti nell'abitacolo, compresa la persona offesa, portava la cintura di sicurezza. L'assenza di tale presidio di sicurezza obbligatorio avrebbe interrotto il nesso di causa tra l'incidente e l'evento morte. La condotta del Rei è stata eccezionale ed imprevedibile;

2.2. Erronea applicazione della legge penale in tema di trattamento sanzionatorio per non avere la Corte di appello motivato adeguatamente sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 589-*bis*, comma 7, cod. pen., atteso il concorso di colpa della persona offesa per non avere indossato la cintura di sicurezza.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il ricorrente, evocando in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata

confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (*ex multis*, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede.

Con il primo motivo, infatti, l'imputato oppone al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità. Eccede, invero, dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).

I giudici di merito hanno affermato, con un percorso motivazionale logico e coerente, nonché conforme al diritto e quindi immune da censure rilevabili in questa sede, la sussistenza della condotta colposa addebitata all'imputato, rilevando come la circostanza che il Rey non indossasse la cintura di sicurezza, non solo non fosse in alcun modo dimostrata, ma non avrebbe fatto venir meno la responsabilità dell'imputato quale conducente del mezzo richiamando correttamente il principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui "Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020, Quaranta Gabriele, Rv. 280162: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure

la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza).

Il secondo motivo deve considerarsi assorbito, atteso che parte dalla premessa, del tutto disattesa dai Giudici di merito, di un apporto concorsuale della vittima per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 gennaio 2026

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

Il Presidente
Gabriella Cappello